

Giorgio Bongiovanni

Normatività, ragioni, diritto
Un percorso analitico

ethos/nomos



G. Giappichelli Editore

Introduzione

Questo testo trae origine da due diverse suggestioni: la prima è relativa alla possibilità di analizzare e chiarire la normatività alla luce delle ragioni, mentre la seconda si riferisce a una osservazione di M. Foucault che, in *Sorvegliare e punire*, parla della acquisizione e della presenza di un “legalismo di base”¹. La prima è una sorta di punto di partenza e la seconda dovrebbe essere un punto di arrivo. È comunque questo lo spazio entro il quale si muove questa riflessione che cerca di definire cosa è la normatività, la analizza in relazione alle diverse posizioni metaetiche e metanormative, si chiede se le ragioni ne possono dare un resoconto esaustivo e se il diritto ha o non ha una normatività robusta.

Chi si interroga su cosa sia la normatività si trova di fronte una serie di *disclaimer* che dovrebbero indurlo a desistere. Viene spesso, ad es., messo in evidenza che: «nonostante un dibattito infinito sulla normatività nei circoli filosofici, non c’è ancora un chiaro consenso sul suo significato e questo tema rimane, filosoficamente, uno dei più complicati»², che i “teorici della normatività” si sono persi nella loro “torre d’avorio”³, che questo argomento forse non rappresenta una nuova “frontiera”, e molto altro. Ciò che appare probabilmente vero è che «“normatività” è semplicemente una nuova etichetta per uno dei più antichi e centrali dei problemi filosofici, precedentemente affrontato attraverso una varietà di termini tra cui “valore”, “buono”, “dovrebbe”, “giustificazione”, “razionalità” e “obbligo”» e il

¹ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 1976, p. 315.

² A. FISHER, *Metaethics. An Introduction*, Routledge, Abingdon, Oxon, New York, 2011, p. 74.

³ S. FISCHER, *The Origin of Oughtness: A Case for Metaethical Conativism*, De Gruyter, Berlin, 2018, p. 3.

motivo per cui «questa nuova parola è stata abbracciata così rapidamente e ampiamente [...] è che i filosofi sono interessati a un fenomeno o a un carattere ritenuto condiviso dagli argomenti indicati da questi termini, ma da loro individuato solo in modo imperfetto e incompleto»⁴. Si potrebbe dire che si tratta, dato il ruolo che i concetti hanno per il pensiero e l'azione, di un concetto «migliore di altri per gli scopi di una determinata ricerca»⁵.

Questa esigenza è stata avvertita, in particolare, nell'ambito della metaetica che ha, per così dire, "aggiunto" un ulteriore (e più generale) livello di riflessione dedicato alla metanormatività. Questo ampliamento ha determinato sia la possibilità di applicare ad altri ambiti l'indagine metanormativa (ciò è valso in particolare per la *general jurisprudence*), sia quella di utilizzare le categorie e le posizioni metaetiche per l'analisi della normatività. Da quest'ultimo punto di vista, si ripropone la contrapposizione tra cognitivismo (realismo, oggettivismo) e non cognitivismo che vedono, rispettivamente, la normatività, a livello individuale, dal lato dei fatti o dei desideri. Vi sono, tuttavia, una serie di posizioni intermedie (ibride o con l'aggiunta del suffisso quasi) che cercano di tenere presente le due posizioni e di prendere in considerazione allo stesso tempo fatti e desideri. Questa è la direzione scelta da questa indagine che proverà ad arrischiarsi nel difficile compito di definire la normatività. Questa analisi richiede l'approfondimento del problema di come comprendere i fatti e di tenere conto dei desideri: la soluzione, proposta da S. Finlay⁶, è quella di considerare la condivisione del significato dei fatti da un punto di vista pragmatico (cioè della dimensione illocutiva dell'atto linguistico) e in relazione agli scopi (*end-relational*) dei soggetti. Se applicata poi a schemi di regolazione sociale, quali il diritto, questa

⁴ S. FINLAY, *Recent Work on Normativity*, in "Analysis", n. 2, 2010, p. 331, che nota che si tratta in generale della dimensione, nella distinzione tra essere/dover essere (*is/ought*), del dovere.

⁵ D. PUNKLETT, *Conceptual History, Conceptual Ethics, and the Aims of Inquiry: A Framework for Thinking about the Relevance of the History/Genealogy of Concepts to Normative Inquiry*, in "Ergo. An Open Access Journal of Philosophy", n. 3, 2016, p. 35.

⁶ S. FINLAY, *Defining Normativity*, in D. PLUNKETT, S. SHAPIRO, K. TOH (eds.), *Dimensions of Normativity. New Essays on Metaethics and Jurisprudence*, Oxford University Press, Oxford, New York, 2019.

prospettiva sarà declinata nella chiave della relazione a una regola (*rule-relational*) e dell'accettazione della norma di riconoscimento⁷. L'esito sarà la formulazione, per quanto riguarda il diritto, dell'ipotesi di una normatività frammentata.

Il testo è di quattro capitoli. Il primo delinea l'emersione del tema della metanormatività, alcuni aspetti che caratterizzano la ricerca metanormativa e cerca di delineare i diversi approcci metaetici. Quest'ultima ricostruzione è volta a fornire un quadro, per quanto possibile aggiornato, delle diverse posizioni. Vengono esaminati: il cognitivismo non naturalista e quello naturalista (che viene distinto in oggettivistico – analitico, non analitico, aristotelico), soggettivista, costruttivista e costitutivista, e metodologico; il non cognitivismo che viene a sua volta diversificato in espressivismo, *error theory* e finzionalismo, relativismo; le teorie ibride che sono analizzate nei loro due indirizzi fondamentali. Questa ricostruzione, molto probabilmente non esaustiva, ha lo scopo di introdurre l'analisi della normatività.

Il secondo capitolo tenta di definire la normatività. Il punto di partenza è la distinzione tra due tipi di normatività: formale (debole) e robusta: la prima legata all'idea di conformità a una norma, la seconda alla motivazione. Viene poi preso in esame il giudizio normativo, in senso ostensivo, quale punto di riferimento della normatività. Su questa base, vengono identificate le proposte, i problemi e i rischi che presentano i due approcci principali. Un punto ulteriore di analisi è il rapporto tra giudizio e motivazione: in questo ambito si è visto come l'internalismo (l'idea che al giudizio segua la motivazione) si colleghi bene con la visione humane dell'azione e il non cognitivismo. L'analisi della normatività si conclude con un approccio ibrido e la proposta di una visione "prospettica" che la mette in relazione con fatti e motivazioni e la fa dipendere dai contesti e dalle situazioni. Infine, per cercare di comprendere la formazione delle motivazioni, viene sviluppata una breve analisi del rapporto tra normatività e neuroscienze in relazione alla "*dual process theory*" che mette in evi-

⁷ S. FINLAY, D. PLUNKETT, *Quasi-Expressivism about Statements of Law: A Hartian Theory*, in J. GARDNER, L. GREEN, B. LEITER (eds.), *Oxford Studies in Philosophy of Law 3*, Oxford University Press, Oxford, New York, 2018.

denza il ruolo di diversi aspetti della dimensione sociale per la loro formazione (sia a livello non cosciente che razionativo)⁸.

Il terzo capitolo è dedicato alle ragioni e alla possibilità, sulla loro base, di spiegare la normatività. La loro introduzione nell'ambito della ragion pratica ha infatti modificato la riflessione sulla normatività e questo potrebbe essere un indizio della loro rilevanza. Dopo l'analisi dei modi nei quali è possibile la riduzione *alle ragioni* di alcuni termini valutativi e normativi (alla luce del *reasons fundamentalism*) e dei diversi tipi di ragioni, l'attenzione viene dedicata al rapporto tra ragioni e motivazioni. La distinzione tra "internalismo del giudizio" e "internalismo dell'esistenza" consente di mettere in evidenza il loro legame prevalente con il cognitivismo. L'ultima parte analizza cosa può essere a favore e cosa contro (probabilmente con più forza) la riduzione della normatività alle ragioni.

Il quarto capitolo cerca di valutare la normatività del diritto. Dopo l'analisi dell'idea della *general jurisprudence* quale parte dell'indagine metanormativa, viene svolta la disamina del modello di J. Raz. Questo modello, che è stato ed è al centro della riflessione filosofico-giuridica, mostra quelli che sembrano veri e propri *puzzles* della sua teoria e le difficoltà che ne nascono. L'analisi della normatività del diritto ha poi quali punti di partenza le idee di schema sociale normativo e di diritto come artefatto istituzionale: la prima permette di mettere in luce gli elementi essenziali della normatività sociale, mentre il secondo consente di analizzare le funzioni del diritto. Ciò conduce all'idea, come già detto, di una normatività del diritto frammentata e a più livelli.

Questo conclude il percorso analitico del volume che è tale perché si è fatta, con pochissime eccezioni, una ricostruzione della letteratura analitica su normatività, ragioni e diritto.

Il testo contiene moltissime (probabilmente troppe) citazioni tratte da testi in inglese: ho preferito ricorrere alle citazioni (e non parafrasare) in quanto la ricostruzione delle diverse posizioni e delle proposte teoriche, spesso complesse, richiede una buona dose di precisione (e a questo hanno contribuito poi problemi logistici e naturalmente un po' di pigrizia).

⁸ La riflessione viene svolta, come vedremo, con riferimento principale alle ricerche, in Italia, di M. Brigaglia.

Le traduzioni sono mie: nel caso di termini con più significati ho lasciato tra parentesi il termine inglese o ho specificato, in nota, i diversi significati e il loro uso.

Per le voci di enciclopedia reperibili online [quali H. LaFollette (ed.), *The International Encyclopedia of Ethics*, e *Stanford Encyclopedia of Philosophy*] e per alcuni articoli online (Singh, Kieseewetter, Pintore, Heuer, Peter), non ho indicato il numero di pagina in quanto: o le pagine indicate (che partono sempre da 1) probabilmente non corrispondono a quelle dell'edizione a stampa o il numero di pagina non è indicato.

Il testo fa un uso non sempre preciso dei termini ontologia e metafisica: anche se consapevole della loro distinzione (cosa c'è e qual è la natura di quello che c'è) ho preferito utilizzarli come se avessero lo stesso ampio riferimento.

I paragrafi 2.2. e 3 del cap. 3 e il par. 3.1.a) del cap. 4, sono, in parte, tratti da G. Bongiovanni, *Reasons (and Reasons in Philosophy of Law)*, in G. Bongiovanni, G. Postema, A. Rotolo, G. Sartor, C. Valentini, D. Walton (eds.), *Handbook of Legal Reasoning and Argumentation*, Springer, Dordrecht, 2018.

Questo testo è stato scritto in un periodo difficile (periodo che peraltro continua) e non sarebbe stato possibile senza l'appoggio e la vicinanza dei miei amici e amiche (e colleghi/e). Ringrazio con un grande abbraccio e molta riconoscenza, Alberto Artosi, Carla Faralli, Claudio Novelli, Stefania Pellegrini, Antonino Rotolo, Corrado Roversi, Giovanni Sartor, Chiara Valentini, Silvia Vida. Ai miei ringraziamenti e alla mia riconoscenza vanno aggiunti il direttore e il vice direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, Michele Caianiello e Federico Casolari, il coordinatore del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, Luca Mezzetti, la coordinatrice del corso di laurea magistrale in Sviluppo locale e globale, Debora Mantovani.

Vorrei infine ringraziare Corrado Caruso, Annalisa Furia, Gustavo Gozzi, Andrea Morrone, per la loro vicinanza, e, fuori dall'ambito accademico e per lo stesso motivo, Lorella Censi, Stefania Gagliardi Giustiniani, Silvia Melelli.

Il libro, come sempre, è dedicato a Lina e Giovanni.

Capitolo 1

Normatività, metaetica, metanormatività

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Metanormatività e normatività. – 3. Metaetica e metanormatività: le principali posizioni.

1. Premessa

Nell'ambito della riflessione sulla ragion pratica (cioè quella relativa alle scelte/decisioni – principalmente azioni e anche, secondo una visione più ampia, credenze degli individui)¹ una serie di ricerche (tra cui quelle basate sull'adozione delle ragioni quale riferimento principale di questo ambito), ha determinato l'emersione di un nuovo tipo di indagine: quello della *metanormatività* (o secondo, altre denominazioni, della *filosofia della normatività*). Ciò ha posto di nuovo al centro dell'attenzione il problema della normatività e ha determinato l'apertura di diverse prospettive di ricerca².

¹ J.R. WALLACE, *Practical Reason*, in E.N. ZALTA (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2020, <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/practical-reason>, sottolinea che la ragion pratica, in senso ampio, va vista come la «capacità umana di risolvere, per il tramite della riflessione, la questione di cosa si deve fare». L'inserimento delle credenze è legato alla visione che sottolinea «le analogie piuttosto che le differenze» con la ragione teoretica in quanto anche quest'ultima «si occupa di una questione normativa [...] vale a dire della questione di ciò che si dovrebbe credere». La differenza riguarderebbe solo le diverse *attitudes* cui conducono: «il ragionamento teoretico porta alla modifica delle nostre credenze, mentre quello pratico a quella delle nostre intenzioni».

² Questo sviluppo, come vedremo, è delineato, ad es., da T.M. SCANLON, *Being Realistic about Reasons*, Oxford University Press, Oxford, New York, 2014.

Questo aspetto è divenuto particolarmente evidente in uno dei campi più importanti della riflessione pratica, cioè quello della ricerca etica e metaetica nella quale (a partire per molti autori dall'idea di ragione per agire e per credere) è emersa la progressiva consapevolezza dell'ampliamento dell'oggetto di indagine. Come è stato sottolineato, i problemi (*puzzles*) discussi nell'etica e nella metaetica si sono dimostrati parte di un contesto più ampio che aveva a che fare con l'individuazione di standard di decisione³.

Il passaggio dalla metaetica alla metanormatività ha determinato un duplice sviluppo nell'analisi della normatività: da un lato, la trasposizione e l'utilizzo delle categorie metaetiche in ambito metanormativo⁴ e, dall'altro lato, una ricerca incentrata sulla distinzione tra tipi diversi di normatività (debole o forte). Ciò ha comportato un'analisi molto articolata e complessa della normatività che ha riguardato, in generale, la sua natura (proprietà, relazione, ruolo) e le sue forme. Le risposte si sono articolate lungo tre direttrici principali: gli approcci di tipo *cognitivist* (forte e debole), di tipo *non cognitivist* e quelli *ibridi*. Al primo tipo appartengono il realismo non naturalista, le dottrine naturalistiche forti (sostanziali, metodologiche – anche se con risultati diversi – e, in parte, quelle soggettiviste naturaliste)⁵, e quelle deboli (costitutivismo e costruttivismo – che, per alcuni autori – rappresentano una forma di soggettivismo

³ M. VAN ROOJEN, *Metaethics. A Contemporary Introduction*, Routledge, Abingdon, Oxon, New York, 2015, p. 280, nota che questo contesto «include l'etica ma va oltre essa» e sottolinea che «un ambito è normativo se implica standard per guidare le scelte, come quelle tra azioni o credenze [...] La morale può [di conseguenza] essere pensata come un suo sottoinsieme».

⁴ *Ibidem*, che nota che «poiché questi ambiti hanno molto in comune con l'etica, molte delle questioni di cui si occupa la metaetica hanno a che fare con quelle metanormative. L'analisi metanormativa genera spesso posizioni parallele a quelle metaetiche».

⁵ Come vedremo (*infra* cap. 2, par. 6), un approccio importante nell'ambito del naturalismo metodologico, è quello di M. BRIGAGLIA, *Genealogia della normatività. La normatività come controllo*, in «Diritto e questioni pubbliche», n. 1, 1918, pp. 59-60, che parte da quello che chiama «problema di Gibbard», cioè dalla questione di quale stato psicologico corrisponda al giudizio normativo («discriminazione di qualcosa come corretto o scorretto»), e propone di analizzarlo quale «fatto neuro-psicologico complesso». Il problema è riferito ad A. GIBBARD, *Wise Choices, Apt Feelings. A Theory of Normative Judgment*, Clarendon, Oxford, 1990.

naturalista)⁶; le seconde fanno riferimento principalmente all'espressivismo; le terze, ibride, sono quelle che, secondo combinazioni diverse, mettono assieme aspetti di cognitivismo e non cognitivismo. Questi diversi approcci determinano diverse visioni di come si può intendere la normatività e, in parallelo, la distinzione tra quella debole e quella robusta.

L'individuazione del campo della metanormatività ha avuto un effetto significativo anche in relazione agli studi giuridici: è stato, infatti, proposto di considerare la *general jurisprudence* come settore dell'indagine metanormativa, di metterla in relazione con la metaetica e di analizzarne le potenzialità per lo studio del diritto⁷. Altri studi hanno poi utilizzato categorie di derivazione metaetica per l'analisi del diritto⁸.

In questo capitolo, analizzeremo, a partire dalla individuazione dello spazio di riflessione della metanormatività, il rapporto con la metaetica e le principali posizioni metaetiche (e metanormative).

2. Metanormatività e normatività

Una indicazione chiara della necessità dell'analisi metanormativa è venuta, tra gli altri, da parte dei sostenitori della possibilità di analizzare le questioni pratiche a partire dall'idea di ragione. Si tratta degli approcci che sostengono che «la proprietà normativa più fondamentale è quella di essere una ragione» e che perciò «i fatti relativi a ciò che è buono o sbagliato possono essere spiegati nei termini di fatti più fondamentali relativi alle ragioni»⁹. T. Scan-

⁶ Come vedremo, *infra* par. 3.1.2.iv), alcuni orientamenti vengono classificati in modo diverso.

⁷ D. PLUNKETT, S. SHAPIRO, *Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry*, in "Ethics", n. 1, 2017.

⁸ Si veda, S. FINLAY, D. PLUNKETT, *Quasi-Expressivism about Statements of Law: A Hartian Theory*, cit., che fanno riferimento all'analisi di K. Toh.

⁹ J. DREIER, *Another World: The Metaethics and Metametaphysics of Reasons Fundamentalism*, in R.N. JOHNSON, M. SMITH (eds.), *Passions and Projections. Themes from the Philosophy of Simon Blackburn*, Oxford University Press, Oxford, New York, 2015, p. 155.

lon, ad es., ha sostenuto ciò che ha chiamato *reasons fundamentalism*¹⁰ che si basa sulla possibilità di ridurre (*buckpassing*)¹¹ le proprietà normative fondamentali, quali, ad es., il valore (l'attribuzione di), il giusto e l'ingiusto (individuare ciò che è), alle ragioni¹². Per Scanlon, come vedremo, una ragione è ciò che «conta a favore», in positivo o negativo, di una determinata scelta.

A partire da questa assunzione, Scanlon mette in evidenza come, a differenza della riflessione degli anni '50, '60 e '70 del Novecento, vi siano nel dibattito attuale due importanti differenze. La prima è quella del passaggio da una discussione legata quasi interamente a temi morali («ciò che è giusto o sbagliato dal punto di vista morale e altre forme di valutazione morale»), a una nella quale il centro è il «ragionamento pratico e, più in generale, la normatività: ragioni per l'azione e anche, in modo ancora più generale, ragioni per credere e altri stati mentali (*attitudes*)»¹³. La seconda differenza, riguarda lo spostamento del problema della motivazione dai soggetti a quello delle loro ragioni. Riferendosi a T. Nagel¹⁴, Scanlon mostra che mentre nella riflessione di questo autore il problema è quello relativo a «come gli agenti possono essere motivati

¹⁰ Questo approccio viene anche chiamato *reasons first*. Si veda, B.R. WEAVER, K. SHARP, *Semantics for Reasons*, Oxford University Press, Oxford, New York, 2019, p. 3, che rinviano, per questa denominazione, a R. WEDGWOOD, *The Pitfalls of 'Reasons'*, in "Philosophical Issues", n. 1, 2015.

¹¹ Vedremo più nel dettaglio questi aspetti, *infra* nel cap. 3. *Buckpassing* può essere tradotto come "scaricare la responsabilità", "scarica barile", e, analogamente, *passing the buck* come "passare la responsabilità", "passare la mano", "passare la palla", "passare la patata bollente".

¹² Altri importanti sostenitori del primato delle ragioni sono, tra altri, D. Parfit, J. Raz, M. Schroeder, J. Skorupski.

¹³ T.M. SCANLON, *Being Realistic about Reasons*, cit., p. 1, che sottolinea come le ragioni per credere siano «sempre più riconosciute come normative e sollevino questioni della stessa natura di quelle relative alle ragioni dell'azione». Il termine *attitude* verrà tradotto, a seconda dei contesti e dei riferimenti, come *stato mentale* (credenze, desideri, motivazioni, ecc.: in particolare, nel caso delle *propositional attitudes*), come *atteggiamento* per la relazione a un oggetto/comportamento/espressione (pro o contro), come *attitudine* se il significato è simile a quello italiano. Sulle *propositional attitudes*, *infra* cap. 2, nota 18.

¹⁴ T. NAGEL, *The Possibility of Altruism*, Oxford University Press, Oxford, New York, 1970.

dai loro giudizi morali»¹⁵, in quella attuale un tale problema viene posto nella chiave delle ragioni, cioè, «con riferimento alla prudenza e alla moralità», quali sono «le ragioni per cui un soggetto ha motivo di fare ciò che lo avvantaggerà in futuro o ciò che la moralità richiede»¹⁶.

In modo analogo, nell'ambito di una ricostruzione storica, il passaggio «dalla metaetica alla metanormatività» (che riguarda, in particolare, gli studi del tardo ventesimo secolo e dell'inizio del ventunesimo), viene visto come «caratterizzato da una tendenza a concepire il normativo fondamentalmente in termini di ragioni dell'azione», e posto in relazione, rispettivamente, al fatto che «l'argomento della domanda aperta di Moore cominciò a essere letto in una nuova luce che aveva meno a che fare con la filosofia del linguaggio e più con l'indicazione della forza normativa propria della moralità», al dato per cui «i dibattiti sulla metafisica e la semantica dei concetti morali come “buono” e “giusto” sono stati messi in rapporto a concetti normativi più ampi come “dovere” e “ragione”», alla «ripresa del dibattito tra realisti e antirealisti in relazione alla normatività *in sé*»¹⁷. Queste trasformazioni aprono la strada alla riflessione normativa e metanormativa: in queste prime analisi viene posto, tra gli altri, il problema del rapporto tra obbligo/dovere/ragione (esterno e interno) e motivazioni ad agire, della relazione tra morale e ragioni, della possibilità di individuare diversi sensi di obbligo nella prospettiva della loro forza, cioè di un obbligo debole o forte¹⁸.

¹⁵ T.M. SCANLON, *Being Realistic about Reasons*, cit., p. 1, sottolinea che Nagel «considera i requisiti dell'etica e della prudenza come requisiti razionali».

¹⁶ *Ibidem*, p. 2, dove Scanlon nota che, a partire dall'idea di ragione per l'azione, «il mio focus sarà sulla normatività in generale, trattando la moralità come un suo caso speciale».

¹⁷ E. TIFFANY, *The Rediscovery of Metanormativity. From Prichard to Raz by Way of Falk*, in K. BECKER, I.D. THOMSON (eds.), *The Cambridge History of Philosophy 1945-2015*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, pp. 264-265.

¹⁸ *Ibidem*, p. 267, che vede nell'individuazione di «due sensi di obbligo» un punto importante del «*metanormative turn*».

2.1. L'analisi metanormativa: i temi

L'indagine metanormativa può essere descritta in chiave generale come un ambito di ricerca caratterizzato da uno specifico compito conoscitivo. La metanormatività si interroga su «come il pensiero normativo (e valutativo)¹⁹, il linguaggio e la realtà [discorsivo/linguistica] si adattano (*fit*) alla realtà». Questa indicazione, molto ampia, vuole comprendere tutti i diversi approcci che intendono analizzare l'ampio fenomeno della normatività, cioè, in prima approssimazione, i «giudizi normativi sul dover essere – e, in parallelo, quelli valutativi su ciò che è meglio o peggio, buono o cattivo, ecc.». In questo senso, l'indagine metanormativa ha quale obiettivo quello di «spiegare l'intera gamma del pensiero normativo e valutativo, il linguaggio che usiamo per comunicare questi pensieri e di cosa tratta (ammesso che tratti di qualcosa) questo pensiero e questo discorso (ad esempio, fatti normativi e valutativi, proprietà, relazioni, ecc.)». Si tratta perciò, come notato, di considerare come pensiero e linguaggio normativi e valutativi (*normative and evaluative thought and talk*) e la loro specifica realtà si adattano (*fit*) alla realtà generale (*reality overall*)²⁰. L'indagine metanormativa vuole perciò determinare cosa significa (in senso ampio) essere normativo e qual è l'ambito di realtà (peculiare e generale) del fenomeno della normatività²¹.

¹⁹ D. PLUNKETT, S. SHAPIRO, *Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry*, cit., p. 47, che rinviano alla convenzione filosofica per cui si usa il termine normativo «per raggruppare il normativo (inteso in senso stretto) e il valutativo». Negli stessi termini, D. PLUNKETT, *Conceptual History, Conceptual Ethics, and the Aims of Inquiry: A Framework for Thinking about the Relevance of the History/Genealogy of Concepts to Normative Inquiry*, cit., p. 29. T. MCPHERSON, D. PLUNKETT, *Metaethics and the Conceptual Ethics of Normativity*, in “Inquiry”, 2021, <https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/0020174X.2021.1930147?needAccess=true>, comprendono nell'indagine metanormativa non solo l'aspetto valutativo, ma anche quelli «deontico e aretaico».

²⁰ D. PLUNKETT, S. SHAPIRO, *Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry*, cit., p. 47. Questo tipo di indagine non riguarda solo la metaetica e la *general jurisprudence*, ma anche, ad es., la *normative epistemology*.

²¹ Secondo T. MCPHERSON, D. PLUNKETT, *Metaethics and the Conceptual*

Questa indagine può essere specificata secondo tre lineamenti principali: a) il suo scopo e i suoi rapporti con l'etica e la metaetica, b) la condivisione con la metaetica degli aspetti principali dell'indagine, la distinzione tra etica e morale, e la varietà dei suoi ambiti di applicazione; c) la determinazione dei campi principali di ricerca.

a) La riflessione metanormativa, come abbiamo notato, trova riscontro all'interno di e ha quale riferimento iniziale la dimensione etica delle scelte pratiche. Lo scopo precipuo dell'indagine metanormativa può essere visto, in prima approssimazione, come un livello ulteriore (e più ampio) di quella metaetica in quanto il suo riferimento è anche ad aspetti non direttamente etici delle scelte dei soggetti²². Per chiarire come si inserisce questa dimensione, è necessario, in chiave preliminare, introdurre la distinzione tra questioni etiche relative alle scelte dei soggetti (ambiti dell'etica *applicata* e dell'etica *normativa*) e questioni di *metaetica*. Un modo semplice per chiarire questa distinzione è quella che fa riferimento ai diversi tipi di domande che riguardano queste differenti ambiti: vi sono quelle che riguardano le scelte pratiche, quelle relative alle impostazioni generali di tali scelte e domande su queste scelte²³. Al primo tipo (etica applicata) appartengono questioni che riguardano, ad es.: «è bene essere vegetariani? Il suicidio assistito è eticamente accettabile?»²⁴; al secondo tipo (etica normativa) domande quali: «è sempre eticamente ammissibile promuovere il miglior risultato?

Ethics of Normativity, cit., la realtà in generale va intesa in senso ampio come «la totalità di ciò che c'è» e quella normativa, che può essere caratterizzata in modo diverso, come «la totalità delle cose» cui si riferiscono il pensiero e il linguaggio normativi.

²² D. PLUNKETT, S. SHAPIRO, *Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry*, cit., p. 47. secondo cui, ad es., «esprimiamo giudizi su quali sono le attività in cui dovremmo impegnarci, quali politiche governative sono giuste da adottare, quali standard dovrebbero guidare l'indagine scientifica e quali film sono da vedere».

²³ Seguiamo per chiarire questa distinzione e per gli esempi utilizzati, T. MCPHERSON, D. PLUNKETT, *Introduction. The Nature and Explanatory Ambitions of Metaethics*, in IDD. (eds.), *The Routledge Handbook of Metaethics*, Routledge, Abingdon, Oxon, New York, 2018, pp. 2 ss.

²⁴ *Ibidem*, p. 2, e altre come «quando (se può esserlo) l'aborto è eticamente consentito? Quanto dovrei dare in beneficenza?».

Cosa rende un agente virtuoso è in grado di spiegare cosa rende un'azione giusta? I risultati effettivi di un'azione spiegano se è giusta o sbagliata, o sono i risultati attesi quelli che contano?»; al terzo tipo (metaetica): «Cosa stiamo facendo quando pronunciamo giudizi etici come “uccidere innocenti è sbagliato”? Stiamo esprimendo le nostre convinzioni o stiamo facendo qualcos'altro? I giudizi etici forniscono necessariamente una motivazione? Esistono fatti etici? La sola riflessione teorica (*armchair reflection*) può fornire una conoscenza etica? In che modo l'etica si relaziona ai fatti studiati nelle scienze naturali e sociali?»²⁵.

Mentre il nucleo fondamentale delle questioni che appartengono al primo e secondo gruppo ha a che fare con domande su «come vivere e agire»²⁶ e perciò la risposta a problemi sostanziali su come fare scelte corrette o che riguardano lo status etico di alcune azioni²⁷, quelle del terzo hanno un riferimento diverso. Esse, infatti, si riferiscono, in chiave descrittiva, ai presupposti del discorso e del giudizio etico: tra questi quelli più importanti sono relativi agli stati mentali espressi da tali giudizi (credenze o desideri), a che tipo di riflessione è necessaria per la conoscenza etica (ha uno statuto specifico o rinvia alle scienze naturali), al riferimento o meno a fatti etici, a come tali giudizi possono motivare²⁸. L'analisi metanormativa va oltre queste questioni e intende rispondere alla domanda su «cosa rende normativi il pensiero, il discorso e la realtà etici?»²⁹:

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Ibidem*, p. 15.

²⁷ D. PLUNKETT, S. SHAPIRO, *Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry*, cit., p. 41, menzionano, ad es., lo status etico di certi azioni quale quella di donare più soldi in beneficenza «perché farlo promuove il benessere generale».

²⁸ T. MCPHERSON, D. PLUNKETT, *Introduction. The Nature and Explanatory Ambitions of Metaethics*, cit., pp. 2-3, secondo cui l'analisi metaetica è volta a «spiegare le caratteristiche centrali del pensiero e del discorso etico», a fornire «una spiegazione unificante del significato dei tre livelli» di analisi, e a dare conto del “disaccordo etico” e dei diversi ruoli che «i giudizi etici sembrano svolgere nella deliberazione». In questa prospettiva, il problema del disaccordo trova principalmente riscontro nelle diverse scelte fatte in relazione ad «altri ambiti della filosofia come la filosofia del linguaggio, la metafisica, l'epistemologia, ecc.».

²⁹ D. PLUNKETT, S. SHAPIRO, *Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry*, cit., p. 47.

una domanda che è non solo «una delle questioni centrali *all'interno* della metaetica»³⁰, ma che ha un campo di indagine più vasto e che tocca più ambiti.

All'interno di questo quadro, si tratta di delimitare l'ambito della normatività, cioè distinguere tra cosa è e cosa non è normativo, ma soprattutto di individuare quelli che possono essere considerati livelli diversi di normatività. Come vedremo, nel primo caso, la risposta dipende dal tipo generale di teoria che viene adottato, mentre, nel secondo, si tratta di individuare livelli diversi di normatività (debole e forte) che possono essere il risultato di combinazioni tra gli elementi delle differenti teorie³¹.

b) Questa impostazione ha varie conseguenze. Una, ad esempio, è relativa alla necessità di differenziare etica e morale. Il fatto che, come abbiamo visto, «è quasi incontrovertibile che il pensiero e il discorso *etico* [...] rientrano» nell'ambito della metanormatività, richiede la distinzione tra normatività morale ed etica (tra obbligo/dovere morale ed etico). Si tratta di non ridurre l'analisi della normatività ai fenomeni morali perché quella etica può essere differente da quella morale. Ciò è necessario in quanto, essendo l'etica relativa a “come vivere e agire”, il suo campo è più ampio di quello della morale. Nel giudizio e nella deliberazione etica sono presenti valutazioni che traggono origine non solo da considerazioni morali, ma che possono riguardare valutazioni prudenziali, strategiche o che, comunque, possono essere indifferenti rispetto al giudizio morale. La scelta, ad es., tra «due professioni considerate entrambe come moralmente accettabili», può basarsi su altre ragioni etiche («prudenziali o di auto-interesse») e prescindere, in larga parte, da considerazioni morali. Queste ultime hanno più a che fare con la dimensione “valutativa” (cosa è “buono” o “cattivo”) che

³⁰ SECONDO S. DARWALL, *Normativity – Article Summary*, in E. CRAIG (ed.), *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, 2001, <https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/normativity/v-1>, l'etica in quanto area filosofica è quella «più tipicamente interessata, quasi per definizione, alla normatività».

³¹ D. PLUNKETT, S. SHAPIRO, *Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry*, cit., p. 49, che mettono in evidenza che la distinzione tra normatività debole e robusta comporta due tipi di indagine metanormativa: una “ampia (*wide*)” e una “ristretta (*narrow*)”. Si veda *infra* cap. 2, nota 10.

con quella normativa o deontica³². In sostanza non sempre «gli obblighi morali comportano obblighi etici»³³: ciò significa che non in tutti i casi può valere, come sostenuto dal “*moral rationalism*”, l’idea che «necessariamente, se un’azione è moralmente doverosa lo è anche eticamente». Anche se questa connessione è “saliente” per l’analisi metaetica, ciò non significa che possa essere vista come esclusiva e, perciò, le considerazioni morali possono essere considerate come «un sottoinsieme (molto importante) di quelle etiche»³⁴.

Un’altra conseguenza è quella relativa alla pluralità di ambiti cui è rivolta l’indagine metanormativa. Vi è quella “generale” che «riguarda ciò che è vero per tutto il nostro pensiero e discorso normativo, dal discorso e pensiero morale a quello sulle norme mafiose» e una più localizzata. Come è stato notato³⁵, «spesso, [...] l’indagine metanormativa è più strettamente focalizzata su sottoinsiemi apparentemente unificati»: è possibile perciò vedere la metaetica come «come il ramo dell’indagine metanormativa incentrata sul pensiero, sul discorso e sulla realtà etica», e, nello stesso senso (cioè come rami di quella normativa), l’analisi “metamorale”, “metaepistemica”, “metalegale”, ecc.

c) La riflessione metaetica è comunque alla base di quella metanormativa: questo vale, in particolare, per quello che riguarda i temi e i campi di ricerca principali e le preminenti correnti di analisi.

³² T. MCPHERSON, D. PLUNKETT, *Introduction. The Nature and Explanatory Ambitions of Metaethics*, cit., p. 15, notano che i termini deontici paradigmatici (obbligo/dovere, permesso/potere, divieto/non dovere) sono spesso associati a ciò che è “strettamente normativo”.

³³ D. PLUNKETT, S. SHAPIRO, *Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry*, cit., p. 40, non prendono una posizione netta rispetto al rapporto tra etica e morale: «per molti le considerazioni morali sono particolarmente importanti per la soluzione delle questioni etiche: noi, tuttavia, rimaniamo neutrali su questo tema così come su altri importanti aspetti di questo rapporto».

³⁴ T. MCPHERSON, D. PLUNKETT, *Introduction. The Nature and Explanatory Ambitions of Metaethics*, cit., p. 16, che rinviano per questa considerazione a M. SMITH, *The Moral Problem*, Blackwell, Oxford, 1994, cap. 6.

³⁵ T. MCPHERSON, D. PLUNKETT, *Metaethics and the Conceptual Ethics of Normativity*, cit., che sottolineano la dimensione “descrittiva” della ricerca metanormativa.

Si può dire che, a partire dalla riflessione metaetica³⁶, quella metanormativa abbia gli stessi campi di riferimento. Si tratta in particolare, del fatto che anche la riflessione metanormativa ha quattro dimensioni prevalenti: semantica, metafisica, psicologico/mentale, epistemica³⁷.

La riflessione metaetica, come noto, nasce in relazione agli aspetti semantici e al problema del riferimento dei nostri giudizi morali³⁸: si tratta perciò di determinare a *cosa* si riferiscono i ter-

³⁶ K. LINDEMAN, *Legal Metanormativity. Lessons for and from Constitutivist Accounts in the Philosophy of Law*, in D. PLUNKETT, S. SHAPIRO, K. TOH (eds.), *Dimensions of Normativity. New Essays on Metaethics and Jurisprudence*, cit., p. 87, secondo cui «molti studiosi di metaetica stanno valutando se le loro analisi possono essere estese ad altri domini normativi» al fine di «fornire una spiegazione unificata dei fenomeni normativi ovunque si verifichino». A. REISNER, *Two Theses about the Distinctness of Practical and Theoretical Normativity*, in C. MCHUGH, J. WAY, D. WHITING (eds.), *Normativity: Epistemic and Practical*, Oxford University Press, Oxford, New York, 2018, p. 229, sostiene che «il termine “metanormatività” è talvolta usato in modo analogo a “metaetica”» e che «quando è usato in questo modo, fa riferimento a quel campo di indagine che riguarda l’uso e il significato del linguaggio normativo, la natura del pensiero e dei concetti normativi e quella, se ve ne sono, delle proprietà normative». In modo più diretto, G. FLETCHER, M. RIDGE, *Introduction*, in IDD. (eds.), *Having It Both Ways. Hybrid Theories and Modern Metaethics*, Oxford University Press, Oxford, New York, 2014, p. IX, sostengono che «per “teoria metanormativa” intendiamo semplicemente ciò che si ottiene [...] quando si espande la “metaetica” al discorso e giudizio normativi (ad es., prudenziale, estetico, epistemologico)».

³⁷ T. MCPHERSON, D. PLUNKETT, *Introduction. The Nature and Explanatory Ambitions of Metaethics*, cit., p. 8, fanno riferimento ai «contenuti semantici e mentali», alla «metafisica e alla epistemologia» quali «elementi riconoscibili di una teoria metaetica, noti a coloro che sono impegnati nell’indagine metaetica contemporanea». D. PLUNKETT, S. SHAPIRO, *Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry*, cit., pp. 43, 44, si riferiscono, quali ambiti di analisi, alla «metafisica, filosofia della mente, filosofia del linguaggio, epistemologia» e alla «natura olistica della metaetica»; D. ENOCH, *An Outline of an Argument for Robust Metanormative Realism*, in “Oxford Studies in Metaethics 2”, 2007, p. 21, vede il suo «realismo metanormativo robusto (*Robust Metanormative Realism*) quale generalizzazione naturale di un realismo metaetico robusto (*Robust Metaethical Realism*)»; E. TIFFANY, *The Rediscovery of Metanormativity. From Prichard to Raz by Way of Falk*, cit., p. 266, parla di questioni metanormative che «riguardano la semantica, la metafisica e l’epistemologia».

³⁸ La ricerca metaetica affronta, in relazione al linguaggio etico, questioni di

mini e i giudizi morali. Per il tramite dell'*open question argument*, G.E. Moore si interroga su tale riferimento e, in particolare, se esso sia di tipo naturale o no³⁹. Uno degli aspetti è perciò quello del significato degli enunciati linguistici, cioè «lo studio filosofico del linguaggio etico». Questa riflessione rinvia direttamente agli aspetti metafisici dell'indagine metanormativa: si tratta di determinare se il riferimento è a fatti o proprietà naturali o non naturali e a che tipo di relazione vi può essere tra essi e la normatività⁴⁰, o, invece, se il linguaggio normativo non ha questo tipo di riferimento. La dimensione metafisica riguarda la natura delle cose e la possibile struttura della realtà etica e normativa e il suo rapporto con la realtà naturale⁴¹. Alla individuazione dei caratteri semantici e metafisici, si affianca l'analisi dello stato mentale che corrisponde al giudizio normativo. In generale, come vedremo, è possibile distinguere tra cre-

secondo livello, cioè, come abbiamo visto, questioni come «cosa significa chiedere “cosa dovrei fare?”».

³⁹ Su Moore, si veda *infra* par. 3.1.1.

⁴⁰ Ad es., se la relazione è di sopravvenienza o di *grounding*.

⁴¹ In alcune analisi metaetiche viene sottolineata la necessità di considerare una dimensione *intensionale* del riferimento (*aboutness*) del linguaggio e pensiero normativi (possono riferirsi a cose che non esistono, non hanno cioè un riferimento estensionale) e, parallelamente, che la realtà cui si riferiscono comprenda non solo diverse entità (fatti, proprietà, relazioni), ma che sia relativa a diversi modi in cui si può tematizzarla e includa anche la possibilità che non vi sia alcuna realtà generale. Secondo T. MCPHERSON, D. PLUNKETT, *Introduction. The Nature and Explanatory Ambitions of Metaethics*, cit., p. 5, «il riferimento (*aboutness*) che sosteniamo qui è *intensionale*: ad es. il modo in cui il nome “Pegaso” parla di un cavallo alato. Come illustra questo esempio, il pensiero e il discorso etico potrebbero riferirsi, in questo senso, a cose che non esistono nella realtà. Ciò sembra essere, almeno in senso minimalista o deflazionista, la posizione della maggior parte della metaetica contemporanea». Ciò vale anche per quanto riguarda il riferimento alla realtà che non può essere considerata solo nei termini di «ciò che è o ciò che è attuale, e in termini di ciò che è fondamentale», ma va vista, secondo D. PLUNKETT, S. SHAPIRO, *Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry*, cit., p. 41, tenendo presente che «a) il pensiero e il discorso etico potrebbero non “riguardare” nulla e b) la realtà etica potrebbe essere considerevolmente più ristretta di ciò che viene rappresentato nel pensiero e discorso etico». Secondo L. RUDDER BAKER, *Explaining Attitudes. A Practical Approach to the Mind*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p. 5, “*aboutness*” è «la capacità di una cosa di rappresentarne un'altra».

denze (*beliefs*) e desideri/intenzioni: mentre le prime fanno riferimento a una visione metafisica realista (naturalista o non naturalista), i secondi corrispondono a una antirealista⁴². L'ultimo aspetto riguarda i modi nei quali è possibile conoscere la realtà etica e normativa e il suo rapporto con la realtà naturale: in questa dimensione sono distinguibili approcci che rinviano al naturalismo (inteso come metodo che fa riferimento, in chiave generale, alle scienze naturali) o che postulano metodi specifici di conoscenza (come l'intuizione) e di razionalità⁴³.

In sostanza, il rinvio ad altri campi della ricerca filosofica risponde a quattro domande basilari: cosa facciamo e a cosa ci riferiamo quando utilizziamo le espressioni etiche e normative (semantica), qual è la natura, se esiste, dei fatti e proprietà a cui ci riferiamo (metafisica), quali stati mentali abbiamo quando, per formulare giudizi normativi, usiamo espressioni normative (aspetti psicologico/mentali), come possiamo conoscere le entità, se ci sono, a cui ci riferiamo (epistemologia)⁴⁴.

La ricerca metaetica e metanormativa combina questi diversi aspetti non tanto in relazione a «una specifica lista di argomenti»,

⁴² M. CHRISMAN, *What Is this Thing Called Metaethics*, Routledge, Abingdon, Oxon, New York, 2017, pp. 8, 9, individua «due aspetti della filosofia della mente strettamente correlati e rilevanti per la metaetica: la teoria dell'azione (intenzionalità) e la psicologia morale (motivazione)» oltre agli «stati psicologici di un agente, come credenze, desideri, intenzioni, inclinazioni, emozioni, ecc.».

⁴³ T. MCPHERSON, D. PLUNKETT, *Introduction. The Nature and Explanatory Ambitions of Metaethics*, cit., p. 14, per i quali ci sono anche «questioni e analisi in altri campi, come l'antropologia, la sociologia, le scienze cognitive, la linguistica e la psicologia». Per D. PLUNKETT, S. SHAPIRO, *Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry*, cit., p. 40, la metaetica «è un'area di indagine che, come la giurisprudenza generale, copre un'ampia gamma di questioni: metafisiche, linguistiche, epistemologiche, concettuali, psicologiche, sociologiche, ecc.».

⁴⁴ M. CHRISMAN, *What Is this Thing Called Metaethics*, cit., p. 1, individua «quattro questioni chiave» della teoria metaetica: «questioni di *metafisica* relative all'esistenza e alla natura dei fatti e delle proprietà etiche (naturale vs. soprannaturale vs. non naturale; riducibile vs. irriducibile; mente-dipendente vs. mente-indipendente, oggettività); questioni di *epistemologia* sulla possibilità della conoscenza etica e sulla natura del disaccordo etico; questioni di *filosofia del linguaggio* sul significato e sul ruolo espressivo dei termini e delle frasi etiche; questioni di *filosofia della mente* sulla connessione tra pensiero etico e azione».

ma in rapporto sia a uno specifico progetto/obiettivo esplicativo⁴⁵ (indagine sulle basi dell'etica normativa)⁴⁶, sia alla scelta di un particolare approccio e alla rilevanza attribuita ad «altre aree della filosofia come la filosofia del linguaggio, la metafisica, l'epistemologia»: ciò avviene, ad es., in relazione alla natura del discorso etico e normativo o alla dimensione psicologico/mentale⁴⁷.

La diversità degli indirizzi di ricerca (il modo in cui essi tengono assieme «semantica, psicologia, metafisica ed epistemologia») li rende soggetti a specifici problemi: come vedremo, per alcuni di essi si tratterà, ad esempio, di quello della “*mind-independence*” delle valutazioni etiche e normative, mentre per altri, si avrà il cosiddetto problema di Frege-Geach (sul modo in cui possono essere trattati i giudizi normativi negli *embedded contexts*). Un tema fondamentale di distinzione tra le diverse teorie è quello della differente posizione rispetto a internalismo o esternalismo dei giudizi normativi⁴⁸.

⁴⁵ D. PLUNKETT, S. SHAPIRO, *Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry*, cit., p. 43.

⁴⁶ T. MCPHERSON, D. PLUNKETT, *Introduction. The Nature and Explanatory Ambitions of Metaethics*, cit., p. 20, sottolineano come «le questioni fondamentali della metaetica siano *differenti* da quelle dell'etica applicata e normativa».

⁴⁷ *Ibidem*, p. 19, notano che «le teorie metaetiche si sono spesso concentrate su parti di queste note sottoaree della filosofia», ma sottolineano che, nonostante questo, una teoria metaetica non è una semplice «raccolta di sottoaree filosofiche, come la semantica, la psicologia, la metafisica e l'epistemologia».

⁴⁸ M. CHRISMAN, *What Is this Thing Called Metaethics*, cit., p. 10, mette in evidenza come, in relazione alle motivazioni, la questione dipenda dal fatto che venga attribuita o meno una relazione interna tra stato psicologico e motivazione: per il *motivational internalism*, vi è un diretto legame con i desideri o, alternativamente, con le credenze. L'idea è perciò che «il giudizio etico sia in una speciale relazione “interna” con la motivazione [...] Il giudizio che *φing* era la cosa giusta da fare [...] spiega perché [...] *φed*». Il “*motivational externalism*”, al contrario, sostiene che «il giudizio etico non sia in alcuna relazione “interna” speciale con la motivazione». Questa distinzione è possibile anche in relazione, come vedremo e con alcune differenze, alle ragioni. Su internalismo ed esternalismo, *infra* cap. 2, par. 4.2. e cap. 3, par. 4.